

ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia Responsabilità Civile Associazioni di Volontariato**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia Responsabilità Civile Associazioni di Volontariato" è una soluzione assicurativa che offre una copertura per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi nello svolgimento delle attività di un'Associazione di Volontariato, tutelando aderenti ed iscritti nel caso di una richiesta di risarcimento danni.



Che cosa è assicurato?

"Helvetia Responsabilità Civile Associazioni di Volontariato" copre la responsabilità civile dell'organizzazione di volontariato assicurata, in base agli obblighi derivanti dal Decreto Legge 14/02/1992 nell'ambito della Legge Quadro sul Volontariato 11/08/1991, n. 266 e successive modifiche.

La garanzia tutela aderenti e iscritti nell'apposito registro dell'Associazione durante lo svolgimento delle attività previste dallo statuto dell'Associazione stessa, compresa l'organizzazione e la partecipazione a raduni, mostre e manifestazioni di carattere promozionale, religioso, ricreativo e formativo.

Sono assicurate le seguenti garanzie:

✓ **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**. è tutelata l'attività dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività stessa, comprese le attività complementari e accessorie.

✓ **Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)**. è tutelata la responsabilità civile dell'Assicurato per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro nello svolgimento dell'attività dell'Associazione assicurata (rivalsa INAIL). Sono coperti anche i casi di morte o infortunio che comporti un'invalidità permanente non inferiore al 6%.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**: non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi:
 - il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente o affine all'Assicurato anche se con esso conviventi;
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e relativi familiari conviventi e non;
 - i dipendenti e i subappaltatori dell'Assicurato che subiscono un danno durante lo svolgimento dell'attività assicurata.
- ✗ **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**: la garanzia non è operante se l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti della legislazione vigente.



Ci sono limiti di copertura?

- ! **Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)**: sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose. La garanzia non comprende la responsabilità civile per i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; sono esclusi i danni da furto, i danni provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro, nonché quelli derivanti da obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge.
- ! **L'assicurazione R.C.O.** non comprende i danni derivanti dall'amianto, nonché i danni derivanti da onde o da campi elettromagnetici.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi Europei.
- ✓ L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerci a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Il recesso è inoltre possibile a seguito di pagamento di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto al pagamento stesso. In ogni caso, la Società provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

Se la polizza è stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.

Assicurazione di responsabilità civile per le associazioni di volontariato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Responsabilità Civile Associazioni di Volontariato

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2023
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel. +39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 170.291.896 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 99.108.885 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2022 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2022/presentation-fcr-2022.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

La garanzia è prestata per la responsabilità civile dell'organizzazione di volontariato assicurata in base agli obblighi derivanti dal decreto legge del 14/2/92 nell'ambito della legge Quadro sul Volontariato 11/8/91, n. 266. È operante per tutti i soggetti che risultano aderenti e iscritti nel registro dell'Associazione durante lo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dallo Statuto dell'Associazione stessa, compresa l'organizzazione o partecipazione a raduni, mostre, convegni, congressi, corsi di aggiornamento e formazione, manifestazioni aventi carattere promozionale, ricreativo, religioso e simili.

I Volontari/Associati, non dipendenti, sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione di Volontariato Contraente.

Sono assicurate le seguenti garanzie:

✓ **ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

✓ **ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

- per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro dell'Assicurato ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- per danni cagionati ai prestatori di lavoro ed addetti alle attività per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore al 6%.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non previste.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

! Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, le garanzie R.C.T. e R.C.O. non comprendono la responsabilità per i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente, ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati.

! Relativamente alla garanzia R.C.T., sono in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni:

- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;

- da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- a condutture e impianti sotterranei in genere;
- a fabbricati ed a cose in genere dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali commerciali, agricole o di servizi;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, nonché ogni interruzione d'attività conseguente tali eventi;
- derivanti dallo svolgimento di attività mediche e/o infermieristiche;
- derivanti dall'organizzazione di concerti e dei rischi connessi.

! Sono inoltre in ogni caso escluse le malattie professionali.

! Con riferimento alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, sono esclusi i danni alle opere sulle quali sono applicati gli stessi.

! Con riferimento ai danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché, limitatamente ai natanti, i danni conseguiti a mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato.

! Con riferimento ai danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, motocicli, la garanzia è operante purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati o locati. Si precisa che la garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno, previa applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro.

! Con riferimento alla gestione delle vertenze di danno ed alle spese legali:

- sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse;
- la Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso scritto all'Intermediario oppure alla Compagnia entro 3 giorni da quando ne ha avuta conoscenza; il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- trasmettere, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza ed i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente pervenuti.

Cosa fare in caso di sinistro?	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia provvede tempestivamente al pagamento del risarcimento dopo aver stabilito l'ammontare di quest'ultimo.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Frazionamento: in alternativa al pagamento annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio è gravato dell'addizionale di frazionamento del 3%.</p>
Rimborso	Se viene esercitato il diritto di recesso in caso sinistro , la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>La polizza può essere emessa con durata inferiore all'anno (senza tacito rinnovo), con durata annuale o durata poliennale (sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito rinnovo).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>nel caso di forma con tacito rinnovo</u>, in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza; • <u>nel caso di forma senza tacito rinnovo</u>, la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto.
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da Associazioni di Volontariato, che intende tutelare i propri aderenti ed iscritti nel caso di richieste di risarcimento a seguito di danni cagionati a terzi nello svolgimento delle attività dell'Associazione stessa.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 24,55%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. - Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. - Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

**Assicurazione di responsabilità civile per le
associazioni di volontariato**

**Helvetia Responsabilità Civile Associazioni di
Volontariato**

Condizioni di Assicurazione

Mod. H250
Ed. 06/2022

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE

GLOSSARIO.....	1
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	3

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nelle Condizioni di Assicurazione con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

DEFINIZIONI GENERALI

Assicurato	L'Associazione di Volontariato contraente e i singoli volontari che prestano attività di volontariato e che costituiscono il numero complessivo di aderenti all'associazione di Volontariato, come indicato nel Rischio assicurato, iscritti nel registro degli aderenti di cui all'art. 3 del D.M 14/02/92 modificato dall'art. 3 del D.M 16/11/92, anche quando partecipano a raduni, mostre, manifestazioni aventi carattere promozionale, ricreative e formative connesse ai fini istituzionali della stessa Associazione di Volontariato.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Associazione di Volontariato	Ogni organismo costituito al fine di svolgere attività di volontariato come definito dalla legge 266/1991 art. 2, che si avvalga delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Compagnia	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Franchigia	È la parte dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente concordato nel contratto assicurativo.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
IVASS già ISVAP	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker).
Parti	Il Contraente/Assicurato e la Compagnia.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Recesso	Scioglimento del vincolo contrattuale.
Scoperto	È la percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'assicurato, nel caso che ciò sia stato preventivamente concordato nel contratto assicurativo.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Vendita a distanza	Il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario o della Compagnia e del Contraente.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente/Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Compagnia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze di assicurazione stipulate dai singoli Volontari e Associati che essi avessero in corso con altre Compagnie di assicurazioni.

Art. 3 - Pagamento del premio

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è stato concesso il frazionamento in rate semestrali.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile). I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Compagnia.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Devono essere provate dalle Parti per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato/Contraente in caso di sinistro deve darne avviso all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile). Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, successivamente a lui pervenuti.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo in corso, ovvero, qualora sia comunicato meno di 60 giorni prima di tale data, dalla scadenza annua successiva.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Durata del contratto

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per un anno e così successivamente.

Art. 10 - Oneri fiscali

Sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente

Valgono le Norme di legge.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Art. 12.1 – Misure restrittive (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La **Compagnia** non è tenuta a prestare l'**assicurazione** nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la **Compagnia** stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

Art. 12.2 - Diritto di ripensamento (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)

Il **Contraente** può recedere dall'**assicurazione** entro **14 giorni** dalla stipula della **polizza**, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della **polizza**, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- format disponibile sul sito della **Compagnia** all'indirizzo www.helvetia.it.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la **Compagnia** rimborsa al **Contraente** il **premio** versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'**assicurazione**;
- degli **oneri fiscali** e **previsti** (eventualmente) **dalla normativa vigente**.

Il **Contraente NON può recedere se**:

- **l'assicurazione è stata vincolata**;
- **è stato denunciato un sinistro prima dell'esercizio del diritto di ripensamento**.

Per i **sinistri** avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la **Compagnia** ha il **diritto di recuperare** il **premio** restituito al **Contraente**.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 13 - Rischio assicurato

La garanzia è prestata per la responsabilità civile dell'organizzazione di volontariato assicurata, in base agli obblighi derivanti dal decreto legge del 14/2/92 nell'ambito della legge Quadro sul Volontariato 11/8/91, n. 266.

La garanzia è operante per tutti i soggetti che risultano aderenti e iscritti nel registro dell'Associazione durante lo svolgimento di tutte le attività istituzionali previste dallo statuto dell'Associazione stessa (allegato alla presente polizza di cui forma parte integrante) compresa l'organizzazione o partecipazione a raduni, mostre, convegni, congressi, corsi di aggiornamento e formazione, manifestazioni aventi carattere promozionale, ricreativo, religioso e simili.

I Volontari/Associati, non dipendenti, sono considerati terzi nei confronti dell'Associazione di Volontariato contraente.

a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, ferma l'applicabilità dell'art. 1916 del Codice Civile.

b) Assicurazione della responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro (R.C.O)

La **Compagnia** si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

b.1) La rivalsa INAIL

Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R e Decreto Legislativo ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

b.2) Le azioni degli aventi diritto

Ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegate al predetto decreto.

La garanzia R.C.O vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Da tale assicurazione sono in ogni caso escluse le malattie professionali.

Art. 14 - Garanzie prestate

L'assicurazione è estesa:

- alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati di proprietà o ad essa locati o in comodato d'uso o in uso gratuito nei quali si svolge l'attività stessa;
- ai danni involontariamente cagionati in occasione della somministrazione di cibi, bevande, anche con l'ausilio di distributori automatici;
- al rischio derivante dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, **con esclusione dei danni alle opere sulle quali sono applicati gli stessi**. Nel caso la manutenzione fosse affidata a terzi, l'assicurazione varrà nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- alla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand, o dei banchi ed attrezzature complementari;
- al servizio della mensa aziendale; resta inteso che qualora il servizio fosse affidato o gestito da terzi, la garanzia vale nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- dall'uso di biciclette, anche all'esterno dell'azienda;
- ai danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Quest'estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato;**
- alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, **regolarmente iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge, compresi eventuali lavoratori parasubordinati, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.**

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

Quest'estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ciascun sinistro e vale nei limiti territoriali previsti dall'Art. 15 delle norme, in quanto - per i paesi ove richiesta - sia stata rilasciata regolare carta verde.

Art. 15 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di **tutti i paesi Europei**.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 16 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

I - Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

II - L'assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- d) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività salvo quanto previsto all'art. 14 - Garanzie prestate;
- e) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- f) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- h) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- i) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell'Assicurato o da lui detenuti;
- j) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- k) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi.
- m) Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- n) a condutture e impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- o) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali commerciali, agricole o di servizi;
- p) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

- q) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- r) derivanti da perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
- s) ogni interruzione d'attività conseguente a quanto indicato al punto r) precedente;
- t) derivanti dallo svolgimento di attività mediche e/o infermieristiche;
- u) derivanti dall'organizzazione di concerti e dei rischi connessi;

III – L'Assicurazione RCT e RCO non comprende la responsabilità per i danni:

- v) da detenzione o impiego di esplosivi;
- w) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- x) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- y) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
- z) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Art. 16.1 - Rischio informatico

L'assicurazione non comprende i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da:

- a) mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- b) distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- c) cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- d) perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- e) attacco hacker.

Sono inoltre esclusi:

- f) ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e);
- g) i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f).

Art.17 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia, le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art.18 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Art. 19 - Regolazione del premio

Il premio convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- a. Anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- b. Regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.

Resta fermo il premio minimo stabilito in Polizza.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e/o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può concedergli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorsi i quali la garanzia cui si riferisce la regolazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno in cui scade uno degli adempimenti di

regolazione sopra indicati e fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente per ottenere quanto spettante.

Inoltre, la Compagnia ha il diritto di trattenere in acconto l'eventuale premio anticipato in via provvisoria per le rate successive all'annualità assicurativa cui si riferisce la mancata regolazione o il mancato pagamento della differenza attiva.

Per i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione, il risarcimento dovuto è ridotto, in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e la differenza attiva di regolazione dovuta.

Qualora però il Contraente non fornisca i dati occorrenti per la regolazione, resta ferma la sospensione della garanzia di cui all'art. 1901 del Codice Civile e la Compagnia non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento anche con riguardo al periodo al quale si riferisce la mancata regolazione, oltre che per quelli verificatisi successivamente.

La garanzia resta altresì sospesa, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, per i sinistri verificatisi successivamente alla comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione, qualora il Contraente non paghi la relativa regolazione e fino alle ore 24:00 del giorno di detto pagamento.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio, comunicati dal Contraente, supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto dal Contraente in via anticipata e provvisoria all'inizio del periodo assicurativo, il premio dovuto dovrà essere rettificato, salvo diverso accordo tra il Contraente e la Compagnia, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione degli elementi variabili di rischio, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 82.621.900 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031